



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 12/2011**

**Napoli 16 MARZO 2011 (\*)**

**VIDEOCONFERENZA PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE SULL'ADEMPIMENTO IN SCADENZA IL 31 MARZO PROSSIMO DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA. COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

Ieri, con inizio alle ore 15:00, presso la Direzione Regionale delle Entrate, alla presenza dei rappresentanti degli Ordini Professionali e degli Intermediari Abilitati della trasmissione, si è svolta l'interessante e preannunciata videoconferenza in relazione all'imminente **adempimento (in scadenza il prossimo 31 Marzo) a carico dei sostituti d'imposta nel caso in cui questi intendano ricevere – secondo le modalità di cui *infra* – il risultato finale delle dichiarazioni (Modello 730-4 e Modello 730-4 Integrativo).**

Ma andiamo con ordine!!

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 25 febbraio 2011 protocollo 26330/2011, ha approvato il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Tale provvedimento da attuazione all'art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell'attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, introducendo, tra l'altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra Caf- dipendenti e sostituti di imposta.

***Il regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi – mod. 730 – possa essere effettuato (id: facoltà non obbligo) attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d'imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.***

*In nuce, nel caso in cui il sostituto decida di entrare a far parte di tale flusso telematico, dovrà procedere all'adempimento *de quo* all'esito del quale riceverà direttamente, o per il tramite dell'intermediario incaricato, il risultato del modello 730, evitando il dispendioso trasferimento dei modelli cartacei che, spesso, produce ritardo nella effettuazione dei conguagli.*

In considerazione di ciò, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati comunicano - in via telematica - il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all'Agenzia delle entrate **che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d'imposta.**

La comunicazione in commento, da presentarsi esclusivamente per via telematica, è rappresentata da un unico prospetto nel quale vengono indicati, in particolare, i dati del sostituto di imposta e il codice della sede telematica presso la quale l'Agenzia delle Entrate comunicherà i dati richiesti. Codice che potrà essere quello del proprio domicilio, o di uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, segnalando, in questo caso, sul modello appena approvato, il relativo codice sede Entratel, o ancora, in caso di appartenenza a un gruppo, l'indirizzo di una delle società dello stesso

gruppo, comunicando, anche in questo caso, il codice sede Entratel della sede prescelta, e il numero di protocollo.

Di seguito uno schema per rendere chiare le operazioni da farsi.

1) Entro il **31 marzo 2011** il modello, approvato e disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrato, **esclusivamente con modalità telematica**, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati, comunicando all’Agenzia delle Entrate **l’indirizzo web per la ricezione per via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4**. Nello specifico deve essere comunicata la scelta di:

- ricevere direttamente i modelli 730-4 dei propri dipendenti (esclusivamente sostituti d’imposta abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni);
- ricevere i modelli 730-4 presso un intermediario abilitato, indicando nel modello di “comunicazione” il codice sede Entratel dell’intermediario prescelto;
- ricevere i modelli 730-4 presso la società incaricata del gruppo, indicando nel modello di “comunicazione” il codice sede Entratel della società stessa.

**In tutti i casi occorre indicare il numero di protocollo telematico relativo all’invio della dichiarazione 770/2010 semplificato.**

2) L’Agenzia delle Entrate mette così a disposizione dei sostituti di imposta, entro 10 giorni dall’invio dei modelli di dichiarazione 730, i risultati contabili emergenti, al fine di poter operare i relativi conguagli d’imposta.

3) provvede a rendere disponibile ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale l’elenco dei sostituti d’imposta che hanno presentato la comunicazione entro il 31 marzo 2011.

Sulla base del suddetto elenco, i Caf e i professionisti abilitati, devono trasmettere il risultato contabile del modello 730 (mod. 730-4), in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, nello stesso “file” contenente i dati della dichiarazione, entro il **30 giugno 2011**.

L’Agenzia delle Entrate provvede a:

- a) fornire ai Caf e ai professionisti abilitati l’attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi cinque giorni;

- b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730;
- c) confermare ai Caf e ai professionisti abilitati, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

Qualora non sia possibile consegnare il risultato contabile al sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che inviano il modello 730-4 al sostituto d'imposta con i mezzi idonei.

Se il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve restituire il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato per i conseguenti adempimenti.

**Per i sostituti d'imposta non inseriti nell'elenco, i Caf e i professionisti abilitati provvedono autonomamente all'invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2011 e 730/2011-integrative secondo le modalità e i termini ordinari.**

Era presente alla video conferenza anche il rappresentante del nostro CNO, collega Piero Panzetta che ha richiesto lo slittamento dell'adempimento ma senza successo.

Ad maiora

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**